



COMUNE DI VILLAVERLA

Provincia di Venezia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 / 2021 del 23/12/2021

Class. 4.3
Fasc. N.10/2021

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventitre** del mese di **Dicembre**, alle ore **19:30** presso la Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Ruggero Gonzo e con la partecipazione del Segretario Comunale Gaetano Emanuele.

Sono presenti i signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>
GONZO RUGGERO	X	
GRESELIN MARIA CRISTINA		X Giust.
BOSCATO CINZIA	X	
COSTALUNGA ANDREA	X	
DE PERON ENRICO	X	
SAVIO FILIPPO	X	
RODIGHERO DAVIDE	X	
COLOMBO OTTORINO	X	
CARIGLIA LUCA	X	
VEZZARO ANDREA	X	
MANTIERO ANNAMARIA	X	
ZANIN ALESSANDRA	X	
LANZARETTI STEFANO	X	

Presenti: 12 Assenti: 1

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, provvede alla nomina dei seguenti scrutatori RODIGHIERO DAVIDE, COLOMBO OTTORINO, LANZARETTI STEFANO ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022

Relaziona l'Assessore De Peron.

Vezzaro: Sul punto chiede se anche per l'anno 2022 il Comune si sostituirà nelle competenze dell'Autorità di Bacino. Constata che a distanza di due anni dalla costituzione detta Autorità non è ancora pienamente operativa con il rischio che i 92 Comuni che ne sono parte agiscano ciascuno con modalità non omogenee rispetto agli altri e con l'ulteriore rischio che i contribuenti siano costretti ad effettuare pagamenti diversificati perché riferiti a due tariffe slegate tra loro.

Sindaco: Riferisce che l'Autorità di Bacino ha avuto oggettive difficoltà nell'assumere le competenze che le sono proprie anche se sembra che passi in avanti ne siano stati fatti.

Vezzaro: Evidenzia che l'Autorità di Bacino rappresenterebbe un congruo sostegno soprattutto per i Comuni piccoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 639 della Legge n.147/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) che ha istituito dal 01.01.2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art.1 comma 738 della Legge n. 160/2019 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta Unica Comunale, ad eccezione della TARI;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI altresì i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- la deliberazione n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la deliberazione N. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) recante i "*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025*" che non incide sui criteri di calcolo delle tariffe, ma si limita a determinare il totale delle entrate tariffarie massime conseguibili per il finanziamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi*

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- al comma 683 dispone che *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...] e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;*

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTO l'articolo 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):il quale stabilisce che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;*

RILEVATO che l'Ente:

- con deliberazione n. 22 del 15/07/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
- con deliberazione n. 28 del 30/06/2021 il Consiglio Comunale ha modificato ed integrato il Regolamento TARI suddetto a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti il quale, apportando modifiche al D.Lgs. n.152/2006 (T.U.A.), ha comportato la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,*

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

DATO ATTO che in materia di TA.RI. l'Autorità di Bacino Vicenza non ha ancora predisposto il P.E.F. 2022-2025;

CONSIDERATO che ad oggi il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 risulta ancora fissato al 31.12.2021;

VALUTATA pertanto la necessità, nelle more della definizione del P.E.F. 2022-2025, di adottare per l'anno di imposta 2022 le tariffe attualmente vigenti (anno di imposta 2021) che verranno opportunamente adeguate e approvate entro i termini di legge a seguito della definizione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno di imposta 2022;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, la misura del TEFA è fissata al 5%;

VISTO l'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, secondo cui le tariffe giornaliere del tributo, per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, sono definite in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100% fatta eccezione per le aree mercatali;

PRESO ATTO inoltre che la determinazione delle tariffe deve tener conto della composizione dei costi totali di gestione, della ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche e della combinazione dei coefficienti adottati per le diverse tipologie di utenze, considerato che le scelte effettuate per ciascuna utenza si riflettono sull'intera popolazione;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, in particolare il comma 15-ter, che così dispone: *”A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità vigente;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore unico dei conti, conservato agli atti del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: n. 12; Favorevoli n. 12; Contrari n. //; Astenuti: n. //;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa e nelle more della definizione del P.E.F. 2022-2025, di approvare per l'anno di imposta 2022 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) attualmente vigenti (anno di imposta 2021) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche nelle misure indicate nell'Allegato sub A, nonché la Relazione alle tariffe (Allegato sub B) quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, che verranno opportunamente adeguate e approvate entro i termini di legge a seguito della definizione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno di imposta 2022;
 2. di dare atto che le tariffe giornaliere del tributo, per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, sono definite in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%, fatta eccezione per le aree mercatali;
 3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022;
 4. di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.
 5. di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
 6. di dichiarare, con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 267/00, attesa la necessità di dare seguito con tempestività ai successivi adempimenti:
- Presenti: n. 12; Favorevoli n. 12; Contrari n. //; Astenuti: n. //.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ruggero Gonzo

(Documento firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gaetano Emanuele

(Documento firmato digitalmente)
